

Zola Predosa, 23 aprile 2020

Prot. n. 10731/2020

ORDINANZA N. 16 del 23/04/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI PER L'ACCESSO CONTINGENTATO AGLI ORTI COMUNALI.

IL SINDACO

VISTI

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-Legge 25.03.2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVI-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 del 11.04.2020, recante “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19” ;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.66 del 22.04.2020, recante “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 del 11.04.2020” ;

RICHIAMATO nello specifico il punto 1) lettera a) del sopra citato Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.61 del 11.04.2020 che prevede la possibilità di “coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all'interno di orti urbani e comunali. Tali attività potranno avvenire esclusivamente all'interno del proprio comune di residenza”;

VISTO E RICHIAMATO il Regolamento per l'assegnazione e la gestione di piccoli appezzamenti di terreno da coltivare ad orto” approvato con deliberazione consiliare n. 49/2016;

CONSIDERATO CHE tali orti svolgono anche una funzione correlata di aggregazione sociale al momento vietata per la salute propria e pubblica;

RITENUTO URGENTE E INDEROGABILE, in ragione dell'attuale possibilità di accesso agli orti urbani per la relativa coltivazione e gestione, prevedere modalità di fruizione tali da evitare ogni forma di aggregazione e assembramento nel rispetto delle norme igienico – sanitarie attualmente vigenti;

RITENUTO, pertanto necessario adottare provvedimenti di regolamentazione per l'accesso alle aree ortive comunali meglio precisate nella parte dispositiva;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) L'accesso agli orti comunali è ammesso ai soli assegnatari (fatto salvo l'accesso da parte dell'eventuale coniuge) dalle ore 00.00 del 24 aprile 2020 e sino alle ore 24.00 del 3 maggio 2020 mediante contingentamento degli accessi secondo un calendario adottato dall'Area Servizi alla Persona e alle Imprese da adottare nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) accesso su turni giornalieri (antimeridiano e pomeridiano) dalle 6.30 alle 12,00 e dalle 15.00 alle 19.00 tutti i giorni della settimana eccetto la domenica;
- b) accesso limitato, nell'arco della settimana, al medesimo soggetto per non più di due volte in modo tale che nella medesima area non sia presente contemporaneamente più del 20% degli assegnatari

2) il rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica:

- a) uso dei guanti personali in lattice usa e getta con disinfezione degli stessi prima e dopo il contatto con le strutture comuni (in particolar modo l'impianto idrico);
- b) uso della mascherina per accedere alla propria area ortiva;
- c) mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro con divieto di intrattenimento fra le persone e di assembramento;
- d) sospensione di qualsiasi attività di aggregazione sociale

A V V E R T E

che la Polizia Locale è incaricata di vigilare sul rispetto della presente ordinanza anche attraverso controlli giornalieri nelle aree ortive interessate;

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, la violazione, ove non costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4 comma 1 – 3 del DL 19/2020;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Amministrazione Comunale
Il Sindaco



Copia della presente Ordinanza è comunicata al Ufficio Territorio del Governo, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale dell'Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e alla Regione Emilia-Romagna.

Il presente provvedimento decorre dalla data odierna e fino al giorno 3 maggio 2020.

Il Sindaco
Davide Dall'Omo

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)